



Federazione Italiana Sport Equestri

R.G. TRIB. FED. n. 4/2021 (PROC. P.A. n. 73/2020)

CORTE D'APPELLO FEDERALE

Avv. Alessandra Bruni – Presidente

Avv. Sabina Maroncelli – Componente

Avv. Anna Maria Pitzolu – Componente Relatore

ORDINANZA

Sul ricorso proposto dal sig. **Antonio BEVACQUA** (Tessera Fise n. 000555/L), rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Zagarese, PEC avvaldozagarese@pec.giuffre.it

AVVERSO

la decisione del Tribunale Federale del 10.07.2021, resa nel procedimento indicato in epigrafe, con la quale veniva disposta la radiazione del sig. Bevacqua ai sensi dell'art. 6, co.1, lett. g) del Regolamento di Giustizia FISE.

*** * ***

Deve premettersi che il 29.05.2025 perveniva una Nota a firma dell'avv. Aldo Zagarese, in rappresentanza del sig. Bevacqua, *omissis*, con la quale si chiedeva “*di Voler attuare utili e fattive iniziative finalizzate all'estinzione della procedura federale avviata a carico del Bevacqua, con conseguente revoca del provvedimento di radiazione adottato*”.

Veniva fissata per la discussione l'udienza del 17 giugno 2025.

Il 10 giugno 2025 si costituiva con memoria l'Ufficio del Procuratore Federale, riservando all'udienza ogni eventuale contestazione e precisazione.

All'odierna udienza la difesa del sig. Bevacqua si riportava alla propria istanza, mentre la Procura Federale rilevava profili di inammissibilità dell'istanza *omissis*, nonché la circostanza che, *omissis*. Per tale motivo, chiedeva la sospensione del procedimento. La difesa del sig. Bevacqua prestava il proprio consenso alla sospensione del procedimento richiesta dalla Procura Federale.

Tanto premesso, la Corte d'Appello Federale



OSSERVA

Preliminarmente appare necessario inquadrare giuridicamente l'istanza presentata dal sig. Bevacqua al fine di verificarne l'ammissibilità.

Soccorre al riguardo l'art. 69 RdG, a mente del quale contro le decisioni del Tribunale per le quali sia scaduto il termine per il reclamo alla Corte d'Appello *“è ammesso il giudizio di revisione...quando la sanzione è stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive o comunque divenute acquisibili”*.

Il carattere informale del procedimento sportivo consente di qualificare l'istanza presentata come volta ad introdurre il giudizio di revisione previsto dalla norma appena richiamata, al quale si applicano *“le norme sul procedimento di reclamo davanti alla Corte Federale d'Appello”*, ai sensi dell'art. 69.3 RdG.

omissis

Per quanto sopra, deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 69 RdG formulata dalla Procura Federale, atteso che la norma richiamata fa riferimento ad un termine entro il quale depositare l'istanza di revisione, decorrente dalla scoperta della prova giudicata falsa o irrilevante, che giustifica il suo sollecito deposito anche in assenza della motivazione, a fronte di un dispositivo di assoluzione immediatamente esecutivo.

Con riferimento alla richiesta di sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 56.4 RdG, lettera c), questo Collegio ritiene che essa debba essere accolta stante il consenso delle parti e l'opportunità di *omissis*.

In considerazione della *omissis* e tenuto conto del pregiudizio derivante al sig. Bevacqua dalla perdurante applicazione della sanzione comminata con la decisione del Tribunale Federale indicata in epigrafe, deve essere disposta, ai sensi dell'art. 55.4 RdG, la sospensione dell'esecuzione della predetta decisione e la reintegrazione del sig. Bevacqua, tenuto conto altresì che i fatti riconosciuti nello stesso atto di appello, ancorché astrattamente rilevanti sotto il profilo disciplinare, non possono essere ritenuti così gravi da giustificare l'applicazione della sanzione della radiazione già eseguita per un lungo periodo.

P.Q.M.



Federazione Italiana Sport Equestri

La Corte Federale d'Appello, come sopra composta:

-dispone la sospensione del presente procedimento ex art 56.4, lett. c), RdG fino all'udienza di riassunzione che sarà fissata a seguito dell'istanza di riassunzione depositata a cura della parte più diligente entro trenta giorni dal deposito della attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione della Corte d'Appello di Catanzaro;

- ordina alla parte istante di depositare *omissis*;

- dispone la sospensione dell'esecuzione della sanzione applicata con la decisione del Tribunale indicata in epigrafe e la reintegrazione del sig. Bevacqua nei ruoli federali, riservando al merito ogni decisione definitiva.

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente ordinanza all'Ufficio del Procuratore Federale e all'istante, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione ai sensi dell'art.55.4 RdG.

Così deciso in Roma, il giorno 17 maggio 2025.

Avv. Alessandra Bruni – Presidente

Avv. Sabina Maroncelli – Componente

Avv. Anna Maria Pitzolu – Componente Relatore